

**ASSEMBLEA LOTTOMATICA GROUP S.p.A.**  
**28 e 29 APRILE 2011**

**DOMANDE E RISPOSTE**  
**(ART. 127-TER, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**

*Punto 1 dell'ordine del giorno, in parte straordinaria*

*(Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma del codice civile, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del codice civile, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066)*

- 1) Come mai si propone di revocare le deleghe esistenti e al contempo di conferire nuovamente, al Consiglio di Amministrazione per un ulteriore quinquennio la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento e/o a titolo gratuito per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie?

Dal momento che le deleghe attualmente contenute nell'articolo 5 dello Statuto, a servizio dei piani di *stock option* e/o di operazioni straordinarie nonché dei piani di *stock granting*, rispettivamente conferite dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007, sono prossime alla scadenza del periodo per le quali erano state attribuite, ovvero cinque anni dalla data della relativa deliberazione, la Società ha ritenuto opportuno, anche ai fini di una maggiore semplificazione e allineamento di deleghe simili, proporre la loro revoca e l'adozione da parte dell'Assemblea straordinaria di una sola delega, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, per cinque anni, per le stesse finalità e con le stesse modalità e criteri, ai sensi di legge, di quelle conferite dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007. In relazione invece alla delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, si rileva che tale delega va a sostituire quella già contenuta nello Statuto, conferita dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, a servizio della facoltà per la Società, prevista nel regolamento dell'ibrido, di differire il pagamento degli interessi.

- 2) Con riferimento alla delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, come verrà determinato il prezzo delle azioni di nuova emissione e qualora non vengano sottoscritte tutte le azioni di nuova emissione che effetti ci saranno sul capitale?

Il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società registrati nell'imminenza dell'operazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione firseranno di volta in volta apposite termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento

deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Chiaramente, onde prevenire il rischio di compromissione della facoltà di differire il pagamento degli interessi, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare se proporre l'esclusione del diritto di opzione nell'interesse della Società.

- 3) Come mai l'importo complessivo massimo oggetto di delega ad aumentare il capitale a pagamento a servizio del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066 è pari a Euro 125.000.000?

L'importo complessivo è stato ed è stato calcolato tenendo conto che il valore nominale del prestito obbligazionario "ibrido" è Euro 750.000.000, con un tasso di interesse fisso annuo pari a 8.25% per i primi dieci anni (ovvero fino al 2016). Pertanto l'ammontare massimo dell'aumento di capitale è pari a circa due anni di interesse.

### ***Punto 2 dell'ordine del giorno, in parte straordinaria***

***(Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale n. 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione))***

- 1) Come mai sono state apportate tali modifiche allo statuto sociale?

Le modifiche dello statuto sociale proposte all'assemblea, da un lato, (i) consentono l'adeguamento di natura facoltativa alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 che ha recepito, in Italia, la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 marzo 2010, tenuto conto che le modifiche di natura necessaria derivanti dal citato decreto legislativo, invece, sono già state introdotte nello statuto sociale con delibera notarile del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2010, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ. e dell'articolo 17.1, lett. e) dello statuto sociale che riconosce, in capo al Consiglio medesimo, la facoltà di adeguare lo statuto a disposizioni normative; dall'altro, (ii) permettono di semplificare e migliorare la formulazione di alcune clausole dello statuto sociale stesso e di eliminarne altre non più necessarie, ed in qualche caso sono intese a fornire una interpretazione autentica di taluni istituti (ad esempio, con riferimento alla facoltà dell'Assemblea di nominare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione), o ad introdurre di nuovi (ad esempio, la facoltà del Presidente neo-eletto di convocare il Consiglio in appena 24 ore per ripristinare gli organi e le deleghe utili ad assicurare continuità di gestione); infine (iii) sono finalizzate ad introdurre nello statuto sociale alcune modifiche richieste dal regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate, adottato dal consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 novembre 2010, alla luce del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

- 2) Come mai si è scelto di introdurre nello statuto sociale il meccanismo del c.d. *whitewash* ?

Il regolamento interno della Società in materia di operazioni con parti correlate prevede, all'articolo 4.2, tra l'altro, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare un'operazione di maggiore rilevanza, come definita nel suddetto regolamento, nonostante il parere contrario del Comitato per il controllo interno, a condizione che, a termini di statuto, (i) l'assemblea ordinaria

autorizzi il compimento dell'operazione con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti, come definiti nel suddetto regolamento, e (ii) i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Tale meccanismo, cd. *whitewash*, rappresenta un buon compromesso tra una *governance* flessibile e la tutela dell'interesse oggettivo della Società alla correttezza sostanziale e procedurale delle più significative operazioni con parti correlate, dove il coinvolgimento attivo degli azionisti indipendenti si pone quale baluardo verso situazioni di potenziale conflitto d'interessi.

3) Chi è il "rappresentante designato dalla Società"? Viene contemplato tra le modifiche statutarie proposte?

Il rappresentante designato dalla Società è il soggetto indipendente che Lottomatica può designare, ex art. 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 (c.d. "Testo unico della finanza" o "TUF"), per ciascuna Assemblea ed al quale i soci possono conferire una delega, con o senza istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione). La delega al rappresentante designato, che non comporta alcun costo per gli azionisti, è stata introdotta nell'art. 9.7 dello statuto. Nell'imminente Assemblea, la Società ha individuato tale rappresentante in Omniservizi F&A S.r.l., che si avvarrà di una pluralità di persone fisiche, in via disgiunta fra loro, in possesso di una adeguata esperienza professionale.

### ***Punto 1 dell'ordine del giorno, in parte ordinaria***

***(Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore)***

1) Come mai, contrariamente a quanto avvenuto in passato, quest'anno l'utile di esercizio non verrà distribuito bensì riportato a nuovo?

Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della Società e preservarne la liquidità, dopo un anno caratterizzato da investimenti che hanno consentito di portare a termine un importante ciclo di aggiudicazioni e rinnovi contrattuali, e coerentemente i criteri per la remunerazione degli azionisti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il 7 febbraio 2011, in base ai quali non più del 50% del flusso di cassa al netto degli oneri finanziari generato annualmente potrà essere distribuito sotto forma di dividendi.

2) Come mai si propone di assegnare gratuitamente ai soci azioni ordinarie di Lottomatica Group S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, nella misura di n. 1 azione ordinaria ogni n. 50 possedute? L'assegnazione gratuita agli azionisti di azioni proprie rientra tra le motivazioni del piano di *buy-back*?

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto tale assegnazione gratuita al fine di temperare il rafforzamento del patrimonio sociale, conseguente alla proposta destinazione dell'utile di esercizio, con l'aspettativa degli azionisti alla percezione di un dividendo.

Poiché l'assegnazione gratuita di azioni non rientra tra le motivazioni del piano di *buy-back*, per la parte concernente gli atti dispositivi, gli azionisti sono chiamati in sede di assemblea ordinaria ad

integrare la delibera assembleare di autorizzazione del *buy-back* del 30 aprile 2010, che ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, onde espressamente contemplare, tra le possibili finalità e modalità dispositive in quel contesto già autorizzate, anche – appunto – l'assegnazione gratuita agli azionisti.

- 3) Le azioni proprie oggetto di assegnazione a favore degli azionisti, verranno parimenti assegnate anche ai titolari dei *mandatory exchangeable bond* emessi da UBI Banca International SA nel novembre 2009, convertendosi in azioni Lottomatica?

I titolari di tale strumento, anche ai sensi dei *Terms&Conditions* del *mandatory exchangeable bond*, non parteciperanno direttamente all'assegnazione delle azioni proprie; il soggetto depositario delle azioni vincolate al servizio della conversione avrà tuttavia cura di custodire le azioni assegnategli in virtù di quelle detenute per conto degli obbligazionisti. .

- 4) L'assegnazione di azioni proprie è talvolta qualificata come distribuzione di un dividendo in natura: vuol dire che è equiparabile alla distribuzione dell'utile, anche considerata la coincidenza delle date di stacco cedola e di pagamento/assegnazione?

Le azioni proprie non sono equiparabili all'utile di esercizio, che si propone infatti di portare a nuovo, ma vengono classificate come riserva disponibile di patrimonio netto. Le differenze sono evidenti anche sotto il profilo del trattamento fiscale. La coincidenza delle date deriva dal comune riferimento al calendario di Borsa, ai fini di una gestione ordinata ed efficiente delle operazioni a valere sul sistema gestito dalla Monte Titoli.

### ***Punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, in parte ordinaria***

***(Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale)***

***(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti )***

- 1) Dalla lista presentata dal socio di maggioranza potrebbe dedursi una riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società: come mai? E come si spiega l'apparente mantenimento del Comitato Esecutivo – a giudicare dall'avviso di convocazione dell'Assemblea – a fronte di tale riduzione numerica?

La prima parte della domanda andrebbe più opportunamente rivolta al socio di maggioranza. Dal punto di vista della Società, la riduzione del numero dei Consiglieri da tredici a nove è in linea con il testo dell'art. 13.1 dello statuto sociale, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri nominati dall'Assemblea. Non è, inoltre, possibile affermare se il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina intenderà istituire o meno un Comitato Esecutivo: la remunerazione di quest'ultimo compete tuttavia all'Assemblea, di regola.

- 2) In data 15 marzo 2011 è stato approvato al Senato il disegno di legge S.2842 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate (le cd. “quote rosa”): come intende porsi la Società a fronte della prossima, attesa approvazione di tale disegno di legge?

Anche tale domanda andrebbe più propriamente rivolta al socio di maggioranza, che ha presentato le uniche liste di candidati amministratori e sindaci della Società. In termini generali, il disegno di legge è al momento all’esame della Camera dei deputati, e in ogni caso le modifiche proposte entreranno in vigore nel 2012, con effetto in occasione del primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo a tale data. Tali disposizioni prevedono attualmente che venga garantito al genere meno rappresentato una quota pari ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti, per poi crescere ad un terzo nel mandato successivo.

#### ***Punto 4 dell’ordine del giorno, in parte ordinaria***

***(Politica generale per la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate)***

- 1) Come mai la Società ha inteso adottare, sin a partire da quest’anno, una politica generale per la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate?

Sebbene l’articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza” o “TUF”), introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, in materia di adozione e messa a disposizione del pubblico prima dell’assemblea di una politica generale per la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate, sarà in vigore dall’esercizio successivo a quello dell’attesa emanazione delle relative disposizioni attuative da parte della Consob, Lottomatica Group S.p.A. ha deciso di darvi volontaria esecuzione sin dall’Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, anche al fine di rendere manifesta la volontà di aderire pienamente, e nel solco già tracciato dal legislatore, a quanto disposto nella medesima materia dall’art. 7 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella sua ultima formulazione del 24 marzo 2010.

Oltretutto, come previsto dal regolamento Consob n. 17221/2010, in materia di operazioni di emittenti quotati con parti correlate, la presentazione in Assemblea di tale politica, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione, esonera le delibere della Società in materia di remunerazione dei suoi Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche dall’esperimento delle procedure previste dalle disposizioni del citato regolamento Consob.

- 2) Quali sono i criteri cui si è ispirata la Società nell’adozione di tale politica, nonché la sua precipua finalità, in assenza dell’emanazione delle disposizioni attuative da parte della Consob?

La politica rispecchia, anche nella struttura, le indicazioni dell’articolo 123-ter del TUF, ed ha quale finalità la definizione dei criteri e delle linee guida per la remunerazione (i) dei membri del

Consiglio di Amministrazione, compresi quelli titolari di particolari cariche, (ii) del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) dei membri del Collegio Sindacale della Società, in un orizzonte temporale che coincide con l'esercizio in corso. Tale politica si articola in due sezioni, la prima delle quali atta ad illustrare i principi ispiratori della remunerazione dei soggetti interessati, e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali principi; la seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché per i direttori generali, e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, ed illustra analiticamente i compensi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma riconosciuti dalla Società o da società controllate e collegate nell'esercizio trascorso e quelli stimati nell'attuale dalla Società e da società controllate o collegate.

3) La remunerazione del collegio sindacale è inclusa in tale politica di remunerazione?

La politica fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei sindaci, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, ed illustra i compensi ad essi riconosciuti nell'esercizio trascorso a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, nonché quelli stimati per l'esercizio in corso.

#### ***Punti 5 e 6 dell'ordine del giorno, in parte ordinaria***

***(Piano di stock option 2011–2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate, e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione)***

***(Piano di attribuzione azioni 2011–2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate, e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione)***

1) Considerato che i piani sono riservati a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate, come mai tra i beneficiari figurano anche i Signori Marco Sala e Jaymin Patel, che sono nella lista dei candidati Amministratori della Società?

I Signori Marco Sala e Jaymin Patel beneficiano dei piani nella loro qualità, rispettivamente, di dipendente della Società e di dipendente della controllata GTECH Corp.

2) Oltre ai Signori Marco Sala e Jaymin Patel, vi sono altri componenti del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. o di sue controllate che beneficiano dei piani?

Non vi sono altri componenti del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. Non è escluso che il Consiglio di Amministrazione individui successivamente quali beneficiari, come già avvenuto in passato, taluni dipendenti che siano allo stesso tempo componenti di organi amministrativi di società controllate; in tali casi, tuttavia, i soggetti interessati saranno destinatari dei piani esclusivamente nella loro veste di dipendenti, essendo irrilevante a tal riguardo la concomitante qualifica di amministratori, e non è pertanto necessaria un'indicazione nominativa di costoro nella documentazione predisposta per l'Assemblea, secondo l'orientamento della Consob.

3) Come mai vi è un continuo ricorso da parte della Società a piani di incentivazione su base azionaria per i dipendenti del gruppo?

I piani hanno contribuito negli anni ad attrarre, motivare e consolidare una classe dirigente qualificata, fidelizzata e focalizzata sui risultati.

- 4) I piani di incentivazione a base azionaria riflettono le più recenti raccomandazioni contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.?

Sì, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7C2 del Codice. Il Consiglio di Amministrazione, nel predisporre tali piani, ha infatti assicurato che (i) le azioni, le opzioni ed ogni altro diritto dei beneficiari di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo di *vesting* pari a tre anni; (ii) il *vesting* sia soggetto ad obiettivi di *performance* predeterminati e misurabili; (iii) i beneficiari dirigenti con responsabilità strategiche mantengano per un ulteriore triennio una quota pari al 20% delle azioni assegnate o rivenienti dall'esercizio delle opzioni.

- 5) In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il beneficiario, il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, attribuire le azioni in modo più ampio rispetto alla disciplina generale. Non si tratta di un potere discrezionale eccessivo attribuito al Consiglio?

Tale facoltà appare opportuna al fine di disporre della flessibilità necessaria a gestire casi particolari e non preventivabili di cessazione del rapporto di lavoro, tenuto altresì conto che, spesso, la risoluzione del rapporto è oggetto di "trattativa" tra Società e dipendente che verte necessariamente anche sulla sorte dei piani di incentivazione di cui gode il beneficiario.

- 6) È previsto che le azioni oggetto del piano di attribuzione siano costituite, a discrezione della Società, da azioni da emettere ed assegnare gratuitamente ai beneficiari ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., ovvero da azioni proprie da trasferire gratuitamente ai beneficiari stessi. E' altresì prevista l'eventuale liquidazione in denaro in sostituzione dell'attribuzione di azioni in favore dei beneficiari. In base a quali criteri la Società individuerà la modalità di attuazione del piano tra quelle appena indicate?

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità in relazione alle esigenze della Società e dei beneficiari del piano, è previsto che la Società possa individuare di volta in volta, avuto riguardo anche alle situazioni contingenti sussistenti al momento dell'attribuzione delle azioni (ad esempio: esistenza di riserve disponibili ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., disponibilità in portafoglio di azioni proprie, situazione di cassa), la modalità attuativa che ritenga più opportuna nell'interesse della Società.